



ATTO N. 1427

DISEGNO DI LEGGE

di iniziativa

della Giunta regionale (deliberazione n. 1282 del 07/11/2017)

**“DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2018-2020 DELLA
REGIONE UMBRIA (LEGGE DI STABILITA' REGIONALE 2018)”**

*Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 09/11/2017*

Trasmesso alla I - II e III Commissione Consiliare Permanente il 09/11/2017



Regione Umbria

Giunta Regionale

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

N. 1282 SEDUTA DEL 07/11/2017

OGGETTO: Approvazione Disegno di legge "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2018)".

		PRESENZE
Marini Catuscia	Presidente della Giunta	Presente
Paparelli Fabio	Vice Presidente della Giunta	Assente
Barberini Luca	Componente della Giunta	Presente
Bartolini Antonio	Componente della Giunta	Assente
Cecchini Fernanda	Componente della Giunta	Presente
Chianella Giuseppe	Componente della Giunta	Presente

Presidente: **Catuscia Marini**

Segretario Verbalizzante: - Stefano Strona

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

L'atto si compone di 15 pagine

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la relazione illustrativa avente ad oggetto D.D.L. “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2018)” presentata dal Direttore della Direzione regionale. Risorse finanziarie e strumentali. Affari generali e Rapporti con i livelli di governo;
Preso atto della proposta di disegno di legge presentata dalla Presidente avente ad oggetto: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2018)”;
Visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni;
Preso atto del parere favorevole del Direttore in merito alla coerenza dell’atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;
Visto il parere del Comitato legislativo;
Ritenuto di provvedere all'approvazione del citato disegno di legge, corredato dalle note di riferimento e della relativa relazione;
Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;
Visto l'art. 23 del Regolamento interno di questa Giunta;
A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato disegno di legge, avente per oggetto: "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2018) e la relazione che lo accompagna, dando mandato alla Presidente di presentarlo, per le conseguenti determinazioni, all’Assemblea Legislativa;
 - 2) di indicare la Presidente della Regione a rappresentare la Giunta regionale in ogni fase del successivo iter e assumere tutte le iniziative necessarie.
 - 3) di chiedere che sia adottata la procedura d'urgenza ai sensi del vigente Regolamento interno dell’Assemblea Legislativa.
-

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Oggetto: Approvazione Disegno di legge "Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria. (Legge di stabilità regionale 2018)".

RELAZIONE

Ai sensi del "Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio" di cui all'allegato 4/1, paragrafo 7, del D.Lgs. 118/2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e ss.mm.ii., le Regioni *adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione. Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.*

Il citato Principio dispone che la legge di stabilità regionale deve essere presentata al Consiglio entro il 31 ottobre di ogni anno e comunque non oltre 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio dello Stato.

Il disegno di legge di stabilità, in considerazione dei suoi contenuti, strettamente collegati al disegno di legge di bilancio, deve essere esaminato e discusso insieme a quest'ultimo, ed approvato prima del medesimo.

Durante l'iter consiliare al presente disegno di legge è possibile apportare emendamenti nel rispetto dell'invarianza del saldo netto da finanziare, nel senso che, nel rispetto del vincolo degli equilibri di bilancio, ogni incremento di spesa deve trovare finanziamento in una corrispondente riduzione di autorizzazione di spesa esistente o aumento di entrate;

Gli effetti degli emendamenti al disegno di legge di stabilità devono essere ribaltati, attraverso apposite note di variazione, sul ddl del Bilancio di previsione.

Il disegno di legge di stabilità regionale è composto da **9** articoli e, nello specifico, stabilisce quanto segue.

L'articolo 1 (Finalità) ribadisce le finalità della legge di stabilità quale strumento di programmazione operativo con cui si realizza la manovra di finanza regionale per il periodo 2018-2020.

L'articolo 2 (Esenzioni in materia di tassa automobilistica) contiene provvedimenti di esenzione della tassa automobilistica regionale per i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato e dei veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

Nel 2002 con l'art. 3 della legge regionale 22 aprile 2002, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 - Legge finanziaria 2002) la Regione ha esentato dal pagamento della tassa automobilistica regionale, i veicoli di proprietà di soggetti aventi sede legale in Umbria iscritti al registro regionale delle organizzazioni del volontariato, ai sensi della legge regionale 25 maggio 1994, n. 15, al settore protezione civile e al settore salvaguardia ambientale operanti nella protezione civile.

Con il comma 1, all'interno del nuovo quadro normativo delineato dal D.Lgs. 3 luglio 2017, n.117, si intende esentare dal pagamento della tassa automobilistica regionale anche i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle Organizzazioni di volontariato al settore sanitario e sociale adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

Con il comma 2, inoltre, si intende esentare i veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie utilizzati ai fini di protezione civile e che risultino immatricolati nella carta di circolazione come veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile. La ratio di tale disposizione risiede nella volontà di equiparare gli enti territoriali e le aziende sanitarie alle organizzazioni di volontariato per quanto concerne l'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica regionale per fini di protezione civile.

Sulla base di un parco macchine complessivo di 531 autoveicoli (di cui 397 di proprietà delle associazioni di volontariato, 112 di proprietà degli enti locali, 12 di proprietà della Regione e 10 di proprietà delle aziende sanitarie) e di una tariffa media di circa 150 euro per autoveicolo è ragionevole stimare un minor gettito annuo di circa 80.000,00 euro.

Al finanziamento della suddetta minore entrata si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo I "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

L'articolo 3 (Autorizzazione all'acquisto di immobili) autorizza la Giunta regionale ad acquisire, al patrimonio regionale indisponibile, gli immobili di proprietà del Consorzio Crescendo, con sede in Orvieto, come descritti al comma uno, per un valore complessivo massimo di euro 1.600.000,00.

Il Consorzio Crescendo, essendo ente pubblico economico statutariamente finalizzato ad obiettivi di pubblico interesse, realizza funzioni quali:

- acquisire, anche mediante procedura di esproprio ove ciò sia consentito dalla legislazione vigente al momento, aree da destinare ad insediamenti produttivi ed attrezzarle con le opere di urbanizzazione necessarie;
- redigere, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, i Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale del comprensorio;
- alienare la proprietà piena o superficiaria o concedere in uso o in locazione le aree, gli opifici e gli edifici ad imprese per lo svolgimento di attività produttive e di servizi.

Si ritiene opportuno acquisire gli immobili in questione al patrimonio indisponibile della Regione, al fine di vincolarli e destinarli alla realizzazione immediata degli interessi pubblici in coerenza con le finalità istituzionali della Regione Umbria, individuati dallo Statuto regionale agli articoli 11, comma 6 e 15, commi 3 e 4, in tema di sviluppo del territorio e delle infrastrutture produttive.

I beni oggetto di acquisto sono rappresentati da un complesso di edifici a destinazione produttiva ubicati in comune di Orvieto conformi alle vigenti norme in materia di governo del territorio.

Il comune di Orvieto è inserito nel contesto dei comuni ricompresi nelle cosiddette aree interne ossia in quelle aree del territorio regionale caratterizzate da un ritardo nel processo di sviluppo e per le quali la programmazione nazionale ed europea ha individuato specifiche iniziative di supporto alla ripresa del processo di sviluppo. L'area dell'Orvietano è la prima delle tre aree interne individuate nel territorio regionale per la quale sarà avviato il percorso di programmazione operativa finalizzata alla attivazione

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

di specifiche misure per il rilancio del processo di sviluppo. Si evidenzia altresì come la collocazione del complesso immobiliare ex Mabro localizzato nel comune di Orvieto, località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, possa beneficiare di condizioni infrastrutturali di assoluto interesse essendo localizzato a poca distanza dall'uscita dell'autostrada A1 e dalla stazione ferroviaria.

Gli edifici industriali in oggetto sono in tale contesto programmatico e di intervento delineato uno strumento decisivo per sostenere e rafforzare la competitività ed il potenziale di sviluppo dei sistemi produttivi territoriali in riferimento e con essi del sistema economico regionale nel suo complesso.

L'acquisizione degli immobili è indifferibile rispetto all'attivazione degli strumenti di sviluppo individuati costituendo i medesimi un unicum non acquisibile in altri modi e pertanto l'acquisto medesimo diventa necessario e non procrastinabile rispetto al perseguimento delle finalità istituzionali già evidenziate.

Il valore presunto di acquisizione, pari a euro 1.600.000,00, è stato determinato prendendo a riferimento la congruità attestata dall'Agenzia del demanio-Ufficio provinciale di Terni in data 5/8/2016 per euro 1.512.000,00, più spese per imposte, tasse ed accessori.

La società strumentale, Sviluppumbria S.p.A., ai sensi della l.r. n. 1 del 2009, cura, a tutela degli interessi regionali, il procedimento di stima dei beni oggetto di acquisizione nel rispetto della normativa statale e regionale, anche tramite perizia asseverata redatta da professionista indipendente, nonché lo svolgimento dei compiti connessi alla gestione degli immobili indicati al comma 1 nel rispetto della normativa in tema di aiuti di stato.

La congruità del prezzo di acquisizione dovrà essere nuovamente richiesta all'agenzia per il Demanio competente per territorio ai sensi del comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come inserito dall' articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

Il dettaglio dei beni che saranno acquisiti è il seguente:

Complesso Immobiliare ex Mabro Orvieto - località Fontanelle di Bardano

Oggetto	Foglio	p.lla	Sub	Cat.	Rendita (euro)	Sup.piana (mq)	Sup. sopp
Uffici	87	88	10	A10	3437,02	270	
Capannone industriale	87	88	17	D/1	2790,00	382	103
Capannone industriale	87	88	26	D/1	1926,00	172	134
Capannone industriale	87	88	22	D/1	648,00	119	
Capannone industriale	87	88	19	D/1	3054,00	533	
Capannone industriale	87	88	9	D/1	9184,00	1548	292
Terreno pertinenziale	87	88	15	B.C.N.C			
Terreno pertinenziale	87	88	18	B.C.N.C			
Totale						3024	529

L'articolo 4 (Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle Comunità Montane) autorizza la spesa di 50 mila euro, per il 2018, per far fronte alle spese operative legate al processo di liquidazione delle Comunità Montane (es: pareri legali, ecc.).

La legge regionale n. 18/2011 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative), attraverso le modifiche introdotte dalla lr n. 18/2016, si ripromette, infatti, di rendere più agevole la chiusura della gestione liquidatoria delle Comunità Montane (vedi artt. 65 e 65bis, lr n. 18/2011) prevedendo, nello specifico, un piano di liquidazione unico per tutte le comunità montane.

Per favorire tale percorso viene pertanto previsto il finanziamento delle spese di cui sopra per l'esercizio 2018.

L'articolo 5 (Contributi a favore dei Gruppi comunali di volontariato e alle Associazioni di volontariato di protezione Civile) concede contributi, per un totale di 150 mila euro per l'anno 2018 (di cui 90 mila per investimenti), per il funzionamento e per il potenziamento dei Gruppi comunali e delle Associazioni di volontariato di protezione civile iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 28, della legge regionale n. 8/2013, allo scopo di supportare la funzionalità del sistema di protezione civile di cui il mondo del volontariato è una parte consistente.

I Gruppi comunali attualmente iscritti all'elenco regionale sono 38, mentre le Organizzazioni di volontariato sono 79.

I contributi per le spese di funzionamento riguardano principalmente il mantenimento e la funzionalità dei mezzi in dotazione (la Colonna mobile regionale), mentre quelli per il potenziamento riguardano l'acquisto di nuovi mezzi o usati garantiti.

L'autorizzazione della spesa riguarda l'esercizio 2018 rinviando alla legge di bilancio la determinazione della stessa per le annualità successive.

L'articolo 6 (Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori dell'ente) intende disciplinare, a mezzo l'adozione di apposito regolamento attuativo, il riconoscimento del patrocinio legale e del rimborso delle spese legali per i dipendenti e gli amministratori dell'Ente ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti dei medesimi, per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio.

Tale disposto normativo, in riferimento ai dipendenti del comparto e della dirigenza dell'Ente, trova fondamento giuridico rispettivamente nel C.C.N.L. 14.09.2000 e nel C.C.N.L. 1998-2001 e relativi contratti integrativi decentrati.

In particolare l'art. 28 del C.C.N.L. 14.09.2000 recita: *"L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio e dell'adempimento dei compiti di ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti commessi con dolo o colpa grave, l'Ente ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni stato e grado di giudizio.....omissis"*.

Tale previsione risponde all'esigenza di evitare che il dipendente di un ente pubblico, chiamato ingiustamente a rispondere di presunte attività illecite nell'espletamento dei compiti di ufficio, debba sopportare il peso economico del processo. Essa costituisce l'espressione del principio generale in base al quale le conseguenze economiche dei comportamenti adottati da chi agisce per curare un interesse altrui debbano essere poste a carico del titolare dell'interesse medesimo.

Il diritto al rimborso delle spese legali, in presenza di una evidente lacuna normativa, dovrà essere

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

riconosciuto, mediante il ricorso all'*analogia legis*, tanto ai dipendenti, legati all'Amministrazione da un rapporto di subordinazione e per i quali vi è un'espressa previsione nella norma collettiva, quanto agli amministratori legati all'Ente da un rapporto organico senza vincolo di subordinazione derivante dal mandato loro attribuito.

Il pregiudizio consistente nel pagamento delle spese legali derivanti dal coinvolgimento dell'amministratore in un procedimento giudiziario, qualora originato da fatti connessi con l'amministrazione della cosa pubblica, è chiaramente legato da nesso di causalità con tale attività gestionale.

La vigente normativa, in particolare l'art. 3 comma 2-bis del D. L. 23/10/1996 n. 543 prevede espressamente che siano rimborsate, dall'amministrazione di appartenenza, le spese legali sostenute dai soggetti per legge sottoposti al giudizio della Corte dei Conti, ivi inclusi gli amministratori.

A seguito di pronuncia di una sentenza di assoluzione con formula piena o c.d. liberatoria, con cui sia stabilita l'insussistenza dell'elemento psicologico del dolo e della colpa grave e da cui emerga l'assenza di pregiudizio per gli interessi dell'amministrazione, il dipendente pubblico potrà ottenere il rimborso delle spese legali sostenute. Per l'Amministratore sarà ulteriormente necessario un accertamento positivo di diligenza e buona fede trovando applicazione l'art. 1720 C.C. in luogo della disciplina contrattuale.

La stima della spesa, trattandosi di eventi incerti e non prevedibili, viene precauzionalmente quantificata in euro 20 mila per l'esercizio 2018.

L'articolo 7 (Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto) autorizza per il 2018 una spesa di 658.540,87 per far fronte ai costi di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto.

A seguito della L.R. 3/99 e del trasferimento delle funzioni in materia di formazione professionale, la Provincia di Terni nel corso del 2000 aveva definito un modello per la gestione dei Centri di Formazione Professionali di Terni, Narni e Orvieto che manteneva in capo all'ente pubblico la gestione dei medesimi. In particolare, tutte le attività formative proprio per la specificità dell'utenza coinvolta, si sarebbero realizzate obbligatoriamente soltanto presso i Centri di formazione della Provincia, secondo quanto previsto negli avvisi provinciali per la presentazione, da parte di agenzie formative accreditate, dei progetti relativi a profili professionali individuati alla Provincia di Terni a seguito di apposite analisi di fabbisogni del territorio, realizzate anche attraverso i propri Centri per l'Impiego.

Le sedi formative dove vengono svolti i corsi sono situati a Terni, Narni e Orvieto.

La Regione ha deciso di dare continuità al modello adottato dalla Provincia di Terni nella gestione dei Centri di formazione professionale rendendo così necessario prevedere una apposita autorizzazione per tale attività al cui finanziamento si fa fronte con le entrate derivanti dalla messa a disposizione delle sedi del Centro di formazione i cui proventi corrisposti dalle Agenzie formative vengono iscritti al titolo terzo della Entrata del Bilancio regionale.

L'impegno delle somme di che trattasi è, però, condizionato all'effettivo accertamento delle suddette entrate.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

L'articolo 8 (Copertura finanziaria) indica le modalità di copertura degli interventi effettuati con la legge di stabilità regionale.

L'articolo 9 (Entrata in vigore) indica l'entrata in vigore della presente legge alla data del 1 gennaio 2018.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Disegno di legge: “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2018-2020 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2018).”

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, con la presente legge espone per ciascun anno compreso nel periodo 2018-2020 il quadro di riferimento finanziario e provvede, per il medesimo periodo, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

Art. 2
(Esenzioni in materia di tassa automobilistica)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2018, ai sensi del comma 7 dell'articolo 82 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n.117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà delle organizzazioni di volontariato aventi sede legale in Umbria iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato al settore sanitario e al settore sociale, adibiti esclusivamente ad ambulanze, ad automediche, al trasporto di organi e sangue, al trasporto specifico di persone in particolari condizioni e distinte da una particolare attrezzatura idonea a tale scopo. La destinazione, l'uso nonché gli adattamenti del veicolo devono risultare dalla carta di circolazione.

2. Sono, altresì, esenti dal pagamento delle tasse automobilistiche regionali i veicoli di proprietà della Regione, degli enti locali e delle aziende sanitarie che risultano immatricolati nella carta di circolazione come veicoli adibiti esclusivamente a servizi di protezione civile.

3. Al finanziamento delle minore entrata stimata in euro 80.000,00 a decorrere dal 2018, del Titolo 1, Tipologia 01 “Imposte, tasse e proventi assimilati”, si fa fronte con pari riduzione dello stanziamento della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) di cui alla Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali",

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

Art. 3
(Autorizzazione all'acquisto di immobili)

1. La Giunta regionale, in conformità alle disposizioni vigenti in materia, è autorizzata ad acquistare i seguenti immobili, indispensabili al fine di non compromettere obiettivi di interesse regionale, di proprietà del Consorzio Crescendo e che saranno iscritti al patrimonio indisponibile della Regione in quanto della specie di quelli indicati al terzo comma dell'articolo 826 del codice civile: complesso di edifici immobile ex Mabro in Orvieto, località Fontanelle di Bardano, via dei Vasari, superficie 3024 mq oltre a superficie soppalcata per metri 529 e terreno pertinenziale della superficie di mq 13.997, al prezzo non superiore ad euro 1.600.000,00.

2. All'onere complessivo di cui al comma 1, si fa fronte con lo stanziamento previsto nella Missione 01, Servizi Istituzionali generali di gestione, Programma 06, Ufficio Tecnico, del Titolo 2, Spese in conto capitale, del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Sviluppumbria S.p.A., nel rispetto della normativa statale in materia di acquisto di beni immobili, ed in particolare di quanto disposto dal comma 1-ter dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito in legge, con modificazioni dalla [legge 15 luglio 2011, n. 111](#), come inserito dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilità 2013) con riferimento alla congruità del prezzo da attestare da parte dell'agenzia del demanio, ed in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di stato, cura il procedimento di stima dei beni di cui al comma 1 e provvede alla successiva gestione degli immobili.

4. Al comma 1, dell'articolo 8 della [legge regionale 28 luglio 2016, n. 9](#) (Assestamento del bilancio di previsione 2016/2018 e provvedimenti collegati in materia di entrata e di spesa - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali) sono le parole: "e del Consorzio Crescendo –" sono soppresse.

5. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 8 della [l.r. 9/2016](#) è abrogata.

Art. 4

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

(Finanziamento costi connessi alla liquidazione delle
Comunità Montane)

1. Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65 e 65 bis, della legge regionale 23 dicembre 2011, n. 18 (Riforma del sistema amministrativo regionale e delle autonomie locali e istituzione dell'Agenzia forestale regionale. Conseguenti modifiche normative) è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 50.000,00 per il finanziamento delle spese connesse al processo di liquidazione delle Comunità Montane.

2. I finanziamenti dell'onere di cui al comma 1, si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali", Programma 01 "Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali", Titolo 1 "Spese correnti", del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Art. 5

(Contributi a favore dei gruppi comunali di volontariato e
alle associazioni di volontariato di protezione civile)

1. Ai sensi dell'articolo 28, comma 5 della legge regionale 9 aprile 2013, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2013 in materia di entrate e di spese - Modificazioni ed integrazioni di leggi regionali), è autorizzata, per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 150 mila, da destinare:

a) quanto a euro 20.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28, della l.r. 8/2013;

b) quanto a euro 40.000,00, a titolo di contributi alle spese di funzionamento delle associazioni di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28, della l.r. 8/2013;

c) quanto a euro 30.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento dei gruppi comunali di volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28, della l.r. n. 8/2013;

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

d) quanto a euro 60.000,00, a titolo di contributi alle spese di potenziamento associazioni di Volontariato di protezione civile iscritte all'elenco di cui all'articolo 28, della l.r. 8/2013.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 60.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 90.000,00 con gli stanziamenti della Missione 11: "Soccorso civile", Programma 01 "Sistema di protezione civile", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 6

(Riconoscimento patrocinio legale e rimborso delle spese legali ai dipendenti e agli amministratori dell'ente)

1. In attuazione delle disposizioni legislative ed alla contrattazione collettiva di lavoro vigente, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare, su proposta del Servizio Avvocatura dell'Ente, un regolamento, che disciplini le condizioni, i presupposti, le modalità e le procedure per l'ammissione e il riconoscimento del patrocinio legale o del rimborso delle spese legali in favore dei dipendenti e degli amministratori dell'Ente nei confronti dei quali siano aperti procedimenti per responsabilità civile, penale o amministrativa contabile.

2. Per il finanziamento degli oneri di cui al comma 1, stabiliti, per l'anno 2018, in euro 20.000,00, si fa fronte con gli stanziamenti previsti alla Missione 01, "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 05 "Gestione dei beni demaniali e patrimoniali", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 7

(Finanziamento spese per la gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto)

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

1. Per il finanziamento delle spese di gestione del Centro di Formazione Professionale regionale con sedi a Terni, Narni e Orvieto, è autorizzata per l'anno 2018, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 658.540,87.

2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte come segue:

a) quanto a euro 511.640,87 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del Bilancio di previsione 2018-2020;

b) quanto a euro 146.900,00 con gli stanziamenti della Missione 4: "Istruzione e diritto allo studio", Programma 02 "Altri ordini di istruzione non universitaria", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del Bilancio di previsione 2018-2020.

3. La Giunta regionale, a norma del d.lgs. 118/2011 è autorizzata ad apportare eventuali successive variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale.

4. Gli impegni delle somme di cui al comma 2 sono subordinati al preventivo accertamento della entrata iscritta nel titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 02 (capitolo di entrata 02471) del Bilancio di previsione 2018-2020.

5. Per gli anni successivi al 2018, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del d.lgs. 118/2011.

Art. 8
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2018-2020 - Stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo Stato di previsione della spesa.

Art. 9
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

PARERE DEL DIRETTORE

Il Direttore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, l.r. n. 2/2005 e 13 del Regolamento approvato con Deliberazione di G.R., 25 gennaio 2006, n. 108, verificata la coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione, esprime parere favorevole alla sua approvazione.

Perugia, lì 06/11/2017

IL DIRETTORE
DIREZIONE REGIONALE RISORSE FINANZIARIE
E STRUMENTALI. AFFARI GENERALI E
RAPPORTI CON I LIVELLI DI GOVERNO
Giampiero Antonelli
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge

PROPOSTA ASSESSORE

La Presidente Catuscia Marini ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta regionale l'adozione del presente atto

Perugia, lì 06/11/2017

Presidente Catuscia Marini
Titolare

FIRMATO
Firma apposta digitalmente ai sensi
delle vigenti disposizioni di legge